



Criteri e linee guida per la concessione di patrocini da parte dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park

Art.1 - Patrocinio: definizione e criteri di concessione

Il patrocinio è un'attestazione di apprezzamento e riconoscimento morale di Area Science Park nei riguardi di iniziative, manifestazione ed eventi di soggetti terzi, aventi rilievo scientifico, tecnologico, culturale, sociale ed economico, coerenti con le finalità statutarie dell'Ente, organizzate nel territorio regionale, nazionale o estero, prive di scopo di lucro e ritenute meritevoli.

Il patrocinio si accompagna all'utilizzo del logo "Area Science Park".

La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo "Area Science Park" non hanno carattere oneroso per l'Ente, pertanto non comportano esborsi né concessione di contributi, stante il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196.

Le iniziative, le manifestazioni e gli eventi per cui si chiede il patrocinio devono soddisfare almeno una delle seguenti finalità:

- promuovere le attività dell'Ente.
- diffondere informazioni sui Centri, Società e Istituti insediati in Area Science Park per quanto attiene alle attività e ai programmi di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico svolti all'interno dei Comprensori del Parco;
- promuovere aspetti scientifici, tecnologici, culturali, sociali ed economici con il diretto coinvolgimento dei soggetti insediati in Area Science Park attraverso azioni di vasta risonanza esterna tali da costituire un motivo di attrazione di interessi verso il Parco Scientifico;
- contribuire allo sviluppo della ricerca, della tecnica e dell'economia e al progresso della società in linea con le linee strategiche e la missione di Area Science Park.

Sono, pertanto, esclusi dal patrocinio le iniziative, le manifestazioni e gli eventi:

- in contraddizione con i principi e le finalità istituzionali dell'Ente, come delineate nello Statuto;
- aventi scopi o finalità commerciali per la vendita o promozione di beni e servizi o, anche indirettamente, un fine di lucro, fatta eccezione per le iniziative fieristiche coerenti con le finalità istituzionali e per i casi in cui sia previsto soltanto il versamento di un contributo economico da parte dei partecipanti, ad esempio, il pagamento di un biglietto d'ingresso;
- promossi da partiti o movimenti politici o da soggetti di natura associativa i cui programmi e le cui manifestazioni si caratterizzano per una qualche forma di discriminazione;
- promossi da organizzazioni che rappresentino categorie o forze sociali, produttive ed economiche, nonché da ordini e collegi professionali, che siano chiuse al pubblico o abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o il finanziamento della propria struttura organizzativa.



Il patrocinio è concesso ad ogni singola iniziativa, non si estende per analogia ad altre iniziative connesse o affini e non è accordato in via permanente. Se l'iniziativa si ripete periodicamente nel corso dell'anno, devono essere specificati il periodo e la durata di ciascuna replica; se l'evento si ripete con cadenza annuale, la richiesta va riformulata ogni anno.

Art. 2 – Beneficiari del patrocinio

Il patrocinio può essere concesso a:

- Centri, Società e Istituti insediati in Area Science Park nel rispetto dei criteri di cui all'art. 1;
- soggetti pubblici e privati (singoli o associati) che non hanno fini di lucro e che svolgono attività e perseguono scopi compatibili con le finalità statutarie dell'Ente;
- società di capitali o di persone esclusivamente per iniziative non profit di rilevante carattere scientifico, tecnologico e culturale.

Art. 3 – Presentazione della richiesta di patrocinio

Il soggetto che intende richiedere il patrocinio deve indirizzare una richiesta scritta all'URP presso l'Ufficio Comunicazione in tempo utile per la sua valutazione e, in ogni caso, almeno trenta giorni prima dell'avvio dell'iniziativa, della manifestazione o dell'evento al quale si riferisce.

L'Ente non garantisce che le richieste pervenute oltre tale termine verranno prese in considerazione, salvo che i richiedenti forniscano adeguata motivazione delle cause di forza maggiore che ne hanno impedito la presentazione tempestiva.

La richiesta deve essere corredata dal programma dell'iniziativa e/o da una breve sintesi che indichi il periodo di svolgimento, gli obiettivi, i destinatari, gli eventuali ulteriori patrocini e quanto altro ritenuto utile per valutarne la rilevanza e l'interesse per l'Ente.

Art. 4 – Procedimento di concessione del patrocinio

Il patrocinio è concesso con disposizione del Direttore Generale.

Il Direttore Generale decide sulla concessione del patrocinio coadiuvato dall'Ufficio Comunicazione - URP, che effettua la valutazione preliminare della richiesta, in base ai criteri previsti dagli articoli 1 e 2.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e, in ogni caso, in tempo utile rispetto all'avvio dell'iniziativa per il quale è richiesto.

L'Ufficio Comunicazione - URP dà comunicazione al beneficiario della concessione del patrocinio o del rifiuto della richiesta.

Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione della concessione del patrocinio nel corso della prima riunione utile.



Art. 5 -- Obblighi e responsabilità del beneficiario

La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario a utilizzare il logo “Area Science Park” e a comunicare che l’iniziativa, la manifestazione, l’evento sono realizzati con il patrocinio del Consorzio adoperando idonee forme di pubblicità.

In particolare, il beneficiario deve:

- apporre il logo “Area Science Park” su tutti i materiali promozionali e usare la dicitura “con il patrocinio di...”;
- utilizzare il logo in modo da non ledere l’immagine e/o offendere il decoro dell’Ente, posizionandolo in modo distinto da altri loghi, nello spazio dedicato a patrocini istituzionali e nel giusto ordine di precedenza nel caso di presenza di più loghi istituzionali;
- astenersi dal modificare il logo: il logo deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste, non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali;
- al termine dell’iniziativa, recapitare all’Ente esemplari dei materiali promozionali su cui è stato apposto il logo.

In ogni caso Area Science Park verifica tutti i materiali promozionali prima della produzione o dell’invio alle fasi di stampa o dell’installazione e approva le modalità di utilizzo del logo.

Il beneficiario deve, inoltre, comunicare tempestivamente all’Ufficio Comunicazione – URP eventuali modifiche e/o variazioni del programma dell’iniziativa. In questo caso, Area si riserva di riesaminare la richiesta e, eventualmente, di revocare la concessione del patrocinio.

Il beneficiario è responsabile dell’organizzazione dell’iniziativa, compresi gli aspetti assicurativi e l’acquisizione di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi previsti ai sensi di legge (es. occupazione di suolo pubblico, autorizzazioni sanitarie, ecc.) e del rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

L’Ente è quindi sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria derivante dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto instaurato fra beneficiario e soggetti terzi.

Art. 6 – Controlli e sanzioni

L’Ente può eseguire controlli, direttamente o tramite terzi, per accertare il corretto utilizzo del patrocinio e del logo “Area Science Park”.

Se riscontra difformità assegna al beneficiario un termine per l’eventuale regolarizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione l’Ente può revocare il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo e pretendere il ritiro di tutti i materiali promozionali prodotti.



L'Ente può revocare il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo anche in caso di modifica sostanziale del programma non comunicata dal beneficiario secondo quanto previsto dall'articolo 5.